

detta, e provvedere successivamente al disinquinamento della stessa. Il succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 risulta tuttavia essere inadeguato e lacunoso non comprendendo i comuni di Squinzano, Campi Salentina e Trepuzzi, i quali, pur appartenendo alla provincia di Lecce, sono confinanti con il territorio dei comuni dell'area industriale di Brindisi. Inoltre, i territori dei comuni a nord di Lecce sono esposti ad un ulteriore gravissimo fattore di rischio quale la centrale Enel di Cerano —:

quali provvedimenti intenda adottare perché i territori a nord di Lecce, e in particolare il comune di Squinzano, immediatamente confinante con quelli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 siano inseriti nelle procedure di monitoraggio e di eventuale disinquinamento dell'area industriale di Brindisi. (4-33571)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

MICHIELON. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

a partire dalla stagione in corso, il campionato europeo di pallacanestro chiamato un tempo Coppa dei campioni e, successivamente, Eurolega, si è «sdoppiato»: da un lato, infatti, è stato creato un campionato, cosiddetto *Euroleague*, del quale fanno parte le squadre più prestigiose d'Europa, in quanto vincitrici dei loro campionati nazionali e di numerose coppe europee (la Benetton Treviso, la Fortitudo PAF Bologna, la Virtus Kinder Bologna, il Real Madrid, il Barcellona, l'Olimpiakos Pireo, la AEK Atene, il Paok di Salonicco, lo Zalgiris Kaunas); dall'altro, nel campionato europeo per club, nato sotto l'egida della FIBA (Federazione internazionale

della pallacanestro), sono rimaste le squadre europee minori, con meno tradizioni e meno successi alle spalle;

il nuovo campionato Eurolega è sorto nell'intento di garantire un maggior spettacolo e consentire alle squadre partecipanti una maggior percentuale sugli incassi; inoltre il medesimo ha introdotto la regola del triplo arbitraggio, alla stregua del campionato NBA negli Stati Uniti d'America;

sin dai primi momenti della gestazione dell'*Euroleague*, la FIBA ha manifestato la propria ostilità, minacciando pesanti sanzioni nei confronti dei club che avrebbero preso parte a tale campionato europeo, come la loro esclusione dai campionati nazionali;

successivamente la FIBA, prendendo atto che l'eliminazione delle più prestigiose squadre europee dai singoli campionati nazionali avrebbe portato delle conseguenze dannosissime per l'intero movimento della pallacanestro europea, nella logica di esser debole con i più forti e forte con i più deboli, ha ripiegato la sua ira sugli arbitri, decidendo di punire tutti coloro che avrebbero aderito a questo nuovo campionato europeo per club;

con provvedimento del 10 ottobre 2000, infatti, il segretario generale, Massimo Blasetti, deliberava di escludere dalle liste della federazione italiana pallacanestro gli arbitri, ufficiali di campo e commissari speciali che avrebbero partecipato alle manifestazioni organizzate dall'ULEB, nonché di dare mandato al presidente del CIA (Comitato Italiano Arbitri) di inviare loro una comunicazione in tal senso; ha deciso l'esclusione di tutti gli arbitri aderenti all'ULEB dalle liste dei campionati italiani e da eventuali altri incarichi CIA;

nella fattispecie il provvedimento di esclusione dalle liste arbitrali dei campionati italiani e da eventuali altri incarichi CIA, adottato dal presidente del comitato, Armando Pinto, il 12 ottobre 2000, in maniera del tutto soggettiva e unilaterale, negando agli interessati la possibilità di

difendere le proprie ragioni innanzi agli organi Federali deputati all'uopo nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari interne alla Federazione che si basano su principio della democrazia interna, così come stabilisce lo Statuto del CONI, ha colpito tre arbitri: Pozzana, Reatto e Chiari;

il signor Roberto Chiari è arbitro iscritto alla FIP — CIA dal 1986 e, nei suoi quattordici anni di carriera arbitrale, ha avuto modo di arbitrare anche manifestazioni molto importanti, tra cui le finali) scudetto campionato di A/l femminile, due finali del campionato *juniores* maschile ed una finale del campionato *juniores* femminile, le finali del campionato cadetti maschili, due finali di coppa Italia del campionato A/1 femminile e due gare di spareggio per accedere alla serie A maschile; va da sé, pertanto, che la propria decisione, comunicata alla CIA il 2 ottobre 2000, di arbitrare partite a carattere internazionale, quali i campionati organizzati dall'ULEB, deve leggersi nell'ottica di una nuova esperienza e, dunque, di un miglioramento professionale;

all'esclusione attuata dal presidente CIA, ha fatto seguito il provvedimento disciplinare comunicato a mezzo telegramma del 25 novembre 2000, con cui la commissione disciplina del CIA ha comminato al singor Chiari la sospensione per 30 giorni da ogni attività federale a decorrere dal 27 novembre 2000;

la delibera di sospensione assume connotati strumentali se letta alla luce del codice comportamentale degli arbitri per il campionato in corso, che recita «l'esclusione dalla lista sarà automatica, indipendentemente dal piazzamento in graduatoria e dallo *status* di esordiente, per tutti gli arbitri che avranno riportato una sospensione di trenta giorni se comminata dalla commissione di disciplina del CIA. (...)»; vale a dire che, quand'anche fosse accertata l'illegittimità del provvedimento del Presidente Pinto, la volontà della FIBA di escludere il tesserato dalle liste arbitrali è garantita dal successivo provvedimento di sospensione;

l'articolo 188 del regolamento esecutivo dispone che la sospensione è comminata per le infrazioni dei regolamenti federali in genere, ed al regolamento del CIA in particolare, per le violazioni delle regole comportamentali o per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo —:

se e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare perché sia fatta luce sulla vicenda suesposta, al fine di accertare eventuali comportamenti irregolari e provvedimenti illegittimi da parte del Comitato italiano arbitri;

se non condivida l'opinione dell'interrogante che interessi che all'interrogante stesso appaiano di parte quale quelli della FIBA, finiscano con il colpire l'immagine, la professionalità ed il decoro di tre arbitri che hanno fatto dei principi sportivi principi di vita;

se non si ravveda, nella delibera di sospensione, una violazione dell'articolo 188 del regolamento esecutivo, giacché se la partecipazione al campionato europeo organizzato dall'ULEB rappresenti una violazione specifica di norme federali o comunque è riconducibile in un comportamento contrastante con i principi sportivi dell'ordinamento FIP, la medesima sanzione avrebbe dovuto essere presa nei confronti delle altre società e dei loro tesserati e non soltanto degli arbitri;

se ed eventualmente quali misure abbiano adottato le altre federazioni europee nei confronti dei propri tesserati che abbiano deciso di aderire al nuovo campionato Eurolega. (5-08729)

Interrogazioni a risposta scritta:

BACCINI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

l'Accademia di storia dell'arte sanitaria è una libera associazione ai fini culturali e scientifici, ideata nel 1911 nel Cin-

quantenario dell'Unità d'Italia da illustri studiosi e docenti di storia della medicina, fondata il 22 aprile 1920 come Istituto storico nazionale dell'arte sanitaria, eretta in ente morale con regio decreto 14 maggio 1922 n. 1746, con statuto approvato con regio decreto il 16 ottobre 1934, n. 2389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1935, n. 69;

detta Accademia ha come soci fondatori: il Ministero della sanità, il Ministero della difesa con gli ispettori di sanità marina ed esercito, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Sovrano Militare Ordine di Malta l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, la Croce rossa italiana, il comune di Roma, l'Azienda USL RM/E, proprietaria dell'antico ospedale di Santo Spirito in Sassia, dove alloggiano l'Accademia e l'annesso museo storico dell'arte sanitaria;

i rappresentanti dei soci fondatori, in numero di 11, più 12 membri eletti dall'assemblea generale dei soci, costituiscono il Consiglio di Reggenza, che designa un presidente e un vice Presidente, la cui nomina avviene per il decreto del ministero tutore;

i soci, in numero di 150 fra effettivi e corrispondenti (100 della classe storico – sanitaria e 50 della classe storico – biologica), sono studiosi delle università ed ospedali italiani e stranieri, esperti nelle varie banche delle scienze medico – biologiche;

l'Accademia gestisce il Museo storico nazionale dell'arte sanitaria, un museo tematico fra i più importanti del mondo; con reperti originali di grande interesse, che documentano l'evoluzione delle scienze mediche attraverso i secoli;

la stessa svolge una rilevante attività scientifica e culturale, organizzando mostre documentarie e didattiche di importanza fondamentale per la storia delle scienze sanitarie, oltre a congressi, convegni, *meeting* di livello nazionale e internazionale nei vari campi della medicina;

è impegnata da anni nel campo della didattica medica attraverso corsi di perfezionamento e Master Teorico – pratici, in convenzione con le università, gli ospedali regionali e gli Irccs, la cui validità è attestata da certificazioni internazionali (Fondazione Rui e similari);

è iscritta allo schedario anagrafe nazionale delle ricerche del Murst con codice definitivo n. 11990YW9 del 27 marzo 1991;

percepisce per tutte queste attività un contributo annuale di soli 60.000.000, essendo inserita nell'apposita tabella ministeriale degli enti culturali italiani –;

si chiede agli onorevoli ministri in questione se intendano:

a) conservare e incrementare se possibile il contributo pubblico, che va commisurato alle effettive attività dell'Ente;

b) fornire il massimo sostegno morale ad una istituzione che rappresenta un punto di riferimento per la cultura medica italiana e internazionale, partecipando a iniziative e ad attività che qualificano il nostro Paese. (4-33574)

DE CESARIS, CANGEMI e LENTI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere – premesso che:

con decreto del 23 febbraio 1993, l'Assessorato per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione della regione Sicilia dichiarò di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, il tratto di costa comprendente le contrade Ciarciolo, Pisciotto e Religione, ricadente nel territorio dei comuni di Modica e Scicli;

le motivazioni dell'apposizione del vincolo sono diffusamente spiegate nel suddetto decreto in cui si afferma, tra l'altro, che « tale protezione avrebbe potuto

e dovuto estendersi all'intera costa meridionale, ma la situazione di degrado, ad opera dell'attività edilizia e, comunque, degli interventi che hanno inciso sul territorio non consente più l'attuazione di una protezione globale, pur permettendo ancora la salvaguardia di ambiti più limitati, nei quali i processi di degrado antropico non abbiano ancora del tutto alterato le caratteristiche ambientali del territorio;

successivamente, in data 16 giugno 1993, il medesimo assessorato pose un vincolo di immodificabilità temporanea degli ambienti costieri in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali di Scicli e Modica. In tale decreto assessorile, veniva riconosciuta l'opportunità di « garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore degli ambienti costieri misti, in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali di Scicli e Modica, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico sopra individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1991;

tale vincolo veniva posto fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del decreto;

successivamente, alla data di apposizione del vincolo paesaggistico, risulta che la sovrintendenza, sezione paesaggistica, architettonici e urbanistici, avrebbe rilasciato almeno tre nulla osta alla costruzione di altrettanti edifici, localizzati al limite dei 150 metri dal mare;

nel suddetto nulla osta non sarebbe stato preso in esame, né valutato il vincolo paesaggistico imposto sull'area, su parere positivo della medesima sovrintendenza —

se non intenda verificare:

quanti nulla osta siano stati concessi dalla sovrintendenza di Ragusa per la costruzione di edifici nella suddetta area;

le motivazioni per le quali tali nulla osta siano stati eventualmente concessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e la correttezza delle procedure seguite;

se il piano territoriale paesaggistico, richiamato nel decreto di apposizione del vincolo di immodificabilità temporanea, sia stato varato;

quali iniziative intenda assumere per garantire la salvaguardia dell'area descritta e le sue caratteristiche ambientali.
(4-33577)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il recente dibattito svoltosi alla Camera dei deputati sulla questione dell'uranio impoverito, che ha visto l'intervento di tutte le forze politiche, al di là delle differenti opinioni espresse sul comportamento del governo, ha evidenziato la preoccupazione, da parte di tutti i settori, per la incolumità dei nostri soldati presenti nella zona dei Balcani;

presso lo stabilimento Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo (Alessandria) si trova uno strumento che potrebbe offrire un decisivo contributo per dare risposte precise alle condizioni di sicurezza in cui sono costretti ad operare i nostri militari;

lo strumento, di cui esistono soltanto due esemplari, si chiama *Total body* ed è in grado di misurare la quantità di uranio presente nel corpo di una persona;

sull'argomento si è tenuta una conferenza stampa in data 20 gennaio 2001 a Novi Ligure da parte del circolo territoriale di Alleanza Nazionale « Nuova Proposta » che ha proposto, illustrandone le caratteristiche tecniche, l'utilizzo in tutte le zone